

## **TI\_GERICHTE 12.2001.162 vom 28. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2001.162](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.162)

FR: TI\_GERICHTE 12.2001.162 du 28 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2001.162 del 28 giugno 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Non torna conto esaminare se il contratto di compravendita stipulato tra i fratelli \_\_\_\_\_ sia simulato o dissimulato (contratto di donazione mista) poiché, in entrambe le ipotesi, la petizione deve essere respinta e l'appello altrettanto. Se simulato perché nullo (art. 18 CO) e quindi senza alcuna conseguenza giuridica tra le parti, se dissimulato per le considerazioni che seguono e che riguardano la condizione necessaria del trapasso del possesso all'acquirente dei beni pretesi venduti.

#### **E. 2**

Il trapasso del possesso, quale condizione necessaria al trasferimento completo della proprietà mobiliare, rappresenta l'adempimento, da parte dell'alienante, del proprio obbligo derivante dal contratto di base di procurare all'acquirente la proprietà di un bene ("Verfügungsgeschäft"; Steinauer, op. cit., 1. vol., n. 132 ss. e 2. vol., n. 2008 ss). Il trapasso del possesso può avvenire con o senza consegna del bene oggetto del contratto di base (art. 922 ss. CC; Steinauer, op. cit., 2. vol., n. 2018). Nel caso in disamina non vi è contestazione sul fatto che tutti i beni oggetto della convenzione di cui al doc. A siano rimasti nella sfera di possesso di \_\_\_\_\_. Nell'allegato conclusionale, l'attore ha evidenziato che questa circostanza è da sussumere sotto l'istituto del costituito possessorio ex art. 924 CC. Il Pretore, evidenziando il fatto che l'attore avesse invocato l'esistenza di questo istituto giuridico soltanto nell'allegato conclusionale, ha comunque proceduto a una verifica dei presupposti materiali del "constitutum possessorium" quale surrogato del trasferimento del possesso, negando però che nel caso concreto ne fossero dati gli estremi. Nell'allegato di appello, \_\_\_\_\_ ha affermato per la prima volta che i macchinari dovevano essere lasciati alla ditta del fratello affinché questi potesse continuare a lavorare e in tal modo superare le difficoltà economiche in cui si trovava la sua ditta di costruzioni. L'appellante ha qualificato come "ferri del mestiere" proprio la gru, il paker e l'unimog rivendicati dallo stesso \_\_\_\_\_ nelle diverse esecuzioni promosse da terzi nei confronti dei figli (doc. L-N e doc. 2). Ora, \_\_\_\_\_ non ha mai addotto questo fatto nella procedura di prima istanza. Questa allegazione rappresenta un fatto nuovo non proponibile in appello ai sensi dell'art. 321 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 s. e 20 ss.). La tesi dell'attore, peraltro non sorretta da elementi probatori, è pertanto inammissibile.

#### **E. 3**

Secondo l'art. 924 CC, il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante stesso rimane in possesso della cosa a causa di uno speciale rapporto giuridico (ad esempio: locazione, prestito, usufrutto, deposito, riserva della proprietà; DTF 53 II 378; Rey, op. cit., n. 1725 ss.; Stark, Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Basilea 1998, n. 22 ss. ad art. 924 CC; Stark, Berner Kommentar, Berna 2001, n. 44 ss. ad art. 924 CC; Scyboz/Gilliéron, Code civil suisse et code des obligations annotés, 6. ed., Losanna 1999, art. 924 CC, pag. 546 s.). Questo speciale rapporto giuridico non è soggetto a forma particolare, ma chi pretende che lo stesso sia venuto in essere deve dimostrarlo; una mera prova indiziaria è sufficiente (Stark, Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, n. 28 ad art. 924 CC; Stark, Berner Kommentar, n. 55 ad art. 924 CC con ulteriori riferimenti; Rey, op. cit., n. 1726; DTF 53 II 378). Rappresentando il trasferimento della proprietà per mezzo del costituito possessorio un'eccezione al principio della traditio, alla prova indiziaria sono però poste esigenze severe. Se tra le parti non è stato stipulato un accordo scritto, il particolare rapporto giuridico può essere derivato dalle circostanze. In tal caso, la volontà delle parti alla conclusione di un rapporto giuridico particolare deve tuttavia risultare in maniera inequivocabile dalle circostanze (Stark, Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, n. 28 ad art. 924 CC; Rey, op. cit., n. 1726; DTF 53 II 380; Zürcher Kommentar, Das Eigentum, Zurigo 1977, n. 28 ad art. 717 CC). Lo speciale rapporto giuridico alla base del costituito possessorio deve essere chiaramente indicato e concretizzato. Infatti non è sufficiente che il proprietario precedente dichiari di possedere il bene in luogo del nuovo proprietario, senza però indicarne il titolo ("individualisiertes oder konkretes Konstitut"; Stark, Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, n. 28 ad art. 924 CC; Stark, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 924 CC). L'attore ha sostenuto che "ritenuto da una parte il legame familiare tra i contraenti e dall'altra la quantità dei beni ... omissis ... non c'è da stupirsi se l'attore ha lasciato in deposito, o per qualsiasi altro titolo, i suddetti beni presso i magazzini nonché le case del venditore" (v. conclusioni, pag. 5, pto).

## E. 8

in fine). L'attore non è stato quindi in grado di specificare sulla base di quale concreto rapporto giuridico le parti avrebbero costituito un surrogato del trasferimento del possesso. Dall'istruttoria non sono emersi dati che concretizzassero le vaghe affermazioni dell'attore. Come già anticipato, anche la tesi dei "ferri del mestiere" non trova substrato probatorio (e in ogni caso non riguarderebbe i beni conservati nelle case di abitazione e di vacanza del fallito \_\_\_\_\_). Inoltre, dagli atti di causa emerge che ancora dopo la conclusione dell'accordo del 20 maggio 1997 (doc. A), \_\_\_\_\_ si riteneva proprietario dei beni rivendicati nelle esecuzioni promosse nei confronti dei suoi figli (doc. L-N, 2; richiami dall'UEF di Bellinzona). Infine, anche dalla testimonianza di \_\_\_\_\_ emerge che \_\_\_\_\_ si riteneva proprietario dei beni dopo la stipulazione del contratto 20 maggio 1997 poiché egli aveva proposto, sempre nell'ambito delle esecuzioni pendenti nei confronti dei figli, i beni indicati nei verbali di pignoramento quale garanzia per il pagamento dei debiti (doc. F, G, H; verbale teste \_\_\_\_\_ 13.2.2001, pag. 4). Alla luce di quanto esposto, le argomentazioni del primo giudice trovano integrale conferma, mentre l'appello deve essere respinto poiché infondato in ogni suo punto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza. Per i quali motivi pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.